

5. Recupero dei debiti formativi

Alla luce della normativa in vigore (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e O.M. n. 92 del 5 novembre 2007), per gli studenti che eventualmente si ritroveranno ad avere delle valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi di gennaio, o per i quali i docenti nello scrutinio di giugno adotteranno la formula della “sospensione del giudizio, il Collegio dei Docenti ha elaborato le seguenti modalità di recupero:

1. Dopo gli scrutini intermedi, ma per gli studenti palesamente in difficoltà anche prima, saranno attivati gli interventi di sportello, ritenuti dal Collegio Docenti la modalità più efficace di recupero.
2. Si precisa che detta modalità non esclude necessariamente altre forme di recupero, quali il recupero in itinere e lo studio personale, oppure il corso di recupero, a cui gli insegnanti potranno ricorrere se lo riterranno opportuno, previa prescritta delibera degli Organi Collegiali.
3. Per gli studenti ai quali sarà applicata la formula della “sospensione del giudizio” saranno organizzati corsi estivi di recupero.
4. Entro agosto avrà luogo una verifica, alla quale farà seguito uno scrutinio finale, nel quale il Consiglio di Classe dovrà deliberare sull’”ammissione” o sulla “non ammissione” dello studente alla classe successiva.
5. Tutto il percorso sopra descritto dovrà necessariamente essere completato prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2016 – 2017.
6. Le famiglie che non vorranno avvalersi dei corsi di recupero estivi attivati dall’Istituto dovranno dichiarare per iscritto che esse stesse provvederanno alla preparazione dei loro figli, i quali saranno comunque tenuti a sostenere le verifiche previste.
7. Per i corsi del recupero estivo saranno impegnati gli insegnanti interni che avranno dato la loro disponibilità, oppure insegnanti esterni appositamente nominati dal Dirigente dell’Istituto.